



# CITTA' DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

## AVVISO

**Elezioni Amministrative 8 e 9 giugno 2024**

### **DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA**

Sono pervenute diverse richieste di chiarimenti in merito alla designazione dei rappresentanti di lista e pertanto, si forniscono di seguito alcune precisazioni.

Come noto, i delegati di lista designano i rappresentanti di lista per ogni sezione e per l'ufficio centrale e la firma dei delegati deve essere autenticata.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, peraltro, non sono obbligatorie poiché avvengono nell'interesse della lista rappresentata e del candidato a sindaco ad essa collegato. I rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali anzidetti, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro irregolarità delle operazioni elettorali.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali, successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, vanno fatte con apposita dichiarazione scritta su carta libera e la firma dei delegati deve essere autenticata dalle persone abilitate e nei modi di rito. Le designazioni possono essere fatte in unico atto per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente; ciò al fine di assicurare la continuità nell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Esse vanno, tuttavia, redatte in tanti atti separati quanti sono gli uffici presso i quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Al momento della designazione dei rappresentanti di lista, va verificata la regolarità, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- 2) il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere

autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990(6) e s.m.i., su cui già si è fatta precedente nota, in questa sede si rammenta che ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990, e ss.mm.ii., i pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive:

- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Il segretario rilascerà a colui che presenta l'atto di designazione una ricevuta attestante l'effettuata presentazione nei termini, che potrà essere compilata seguendo la formulazione di cui **all'allegato modello.**

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, possono essere designati quali delegati le medesime persone ed è ovvio che in tal caso alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo, i delegati potranno provvedere con un unico atto.

Si ritiene opportuno suggerire che, a seguito della disciplina relativa al turno di ballottaggio, la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale venga effettuata anche in relazione a detto secondo turno di votazione.

Si rammenta infine che le suddette designazioni potranno essere comunicate, entro le ore **14,00 di venerdì, 7 Giugno p.v. al segretario del comune,** che ne curerà la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti, la stessa mattina del primo giorno di votazione, purché prima dell'inizio della votazione stessa (art. 23, comma 2, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Analogamente, le designazioni dei rappresentanti di lista presso l'ufficio centrale potranno essere presentate al presidente prima dell'inizio delle operazioni di competenza dell'ufficio stesso.

Quanto ai requisiti, si rammenta che i rappresentanti di lista debbano essere elettori del comune, stante quanto previsto dal secondo comma dell'art. 16, legge 53/90.

Nel caso di contemporaneità di elezioni, come nel caso di specie, è opportuno che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per tutte le elezioni.

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo in prossimità del

tavolo del seggio;

- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) possono apporre la loro firma:
  - sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
  - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
  - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso. (Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

**Dalla Residenza Municipale, 04.06.2024**

**Il Segretario Generale  
Dr.ssa Daniela M. Amato**